DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001850	**07/10/2026**

OGGETTO: A.G.R.U. - Unità Operativa Personale Convenzionato: Sanzione disciplinare della revoca dell'incarico convenzionale senza preavviso – art. 25 co 11 lett.d) – ACN 15/01/2026.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20260002172 DEL 02/10/2026
COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE
DI 2 (due) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 5 (cinque) PAGINE
DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE
Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
Firmato Digitalmente il 06/10/2026 14:03 Rachele POPOLIZIO	*Firmato Digitalmente il 06/10/2026 18:28* Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
Firmato Digitalmente il 07/10/2026 13:01 Raffaele IORIO	*Firmato Digitalmente il 07/10/2026 12:53* Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **07/10/2026**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 07/10/2026 13:06
Clara VENTURO

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	**A.G.R.U. - Unità Operativa Personale Convenzionato: Sanzione disciplinare della revoca dell'incarico convenzionale senza preavviso – art. 25 co 11 lett.d) – ACN 15/01/2026.**

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 17/02/2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria della competente UOS Convenzioni e della proposta formulata dalla Direttrice dell'Area Gestione Risorse Umane che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue

Premesso che:

- il medico, come meglio specificato nell'allegato file privacy non soggetto a pubblicazione, ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii., è medico convenzionato con il SSN, titolare di incarico a tempo indeterminato per n. 38 ore settimanali nel SET 118, attualmente in servizio presso il DSS 11, in quanto medico ricollocato ai sensi dell'art. 67 co. 2 ACN 2024;

- in data 4/12/2024, il Collegio Medico Legale aziendale ha giudicato il prefato dottore idoneo all'attività di medico, così come all'epoca svolta, con esclusione delle attività a contatto con il pubblico e con revisione dopo mesi sei contestualmente all'acquisizione di specifica documentazione richiesta dal Collegio giudicante;

- con nota acclarata al prot. aziendale del 24/09/2025, il Direttore del DSS n. 11 ha richiesto al Collegio medico-legale l'acquisizione di un nuovo giudizio di idoneità;

- in data 25/09/2025, il medico di che trattasi è stato convocato presso il Collegio Medico Legale per la valutazione della capacità psico-fisica a svolgere l'attività convenzionale, secondo quanto stabilito dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ex art. 24, co. 3, lettera d);

- in data 30/09/2025, il medico è comparso quindi dinanzi al Collegio Medico Legale per la visita di revisione;

- all'esito della visita medica collegiale, il giudizio espresso dal Collegio è stato di inidoneità temporanea all'attività di medico da rivedere tra mesi sei contestualmente all'acquisizione di documentazione specifica espressamente richiesta dal Collegio ai fini del giudizio di rivedibilità;

- con nota prot. n. 77900/2025 del 14/10/2025 del Dipartimento di Prevenzione, è stato comunicato al Medico il giudizio, così come espresso dal Collegio Medico Legale;

- con D.D.G. n. 2373 del 25/11/2025 di presa d'atto del giudizio medico legale espresso dal Collegio Medico Aziendale, è stato deliberato di sospendere la convenzione, con

privazione della retribuzione, per mesi sei a partire dalla data di comunicazione del giudizio di non idoneità temporanea e di sottoporre a nuovo giudizio di idoneità il medico al termine dell'indicato periodo di sospensione;

- decorso il periodo temporale indicato dal Collegio medico, l'Azienda ha provveduto a convocare il medico per il successivo accertamento medico-legale, necessario ai fini della definizione della sua posizione;

- nonostante la regolarità delle convocazioni, il medico non si è presentato alle visite fissate per il giorno 17 aprile 2026 e a quella successiva dell'11 giugno 2026, senza preventiva comunicazione e senza fornire un giustificato motivo;

- le due consecutive mancate comparizioni alle visite fissate dall'Azienda hanno impedito di procedere all'accertamento medico-legale e di completare l'iter di verifica delle condizioni di idoneità del medico, necessario per svolgere l'attività convenzionale in essere;

- a seguito di segnalazione, l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari del personale Convenzionato ha avviato, a carico del medico, il procedimento disciplinare prot. n. 92049/UPDC del 9/07/2026;

Considerato che:

- la Commissione disciplinare per il personale convenzionato, riunitasi nella seduta dell'8/09/2026, vista l'assenza ingiustificata del medico in audizione per due volte consecutive, ritenuta accertata la responsabilità disciplinare del medico per la reiterata mancata presentazione, senza giustificato motivo, alle convocazioni aziendali di accertamento medico legale collegiale fissate per il 17 aprile 2026 e l'11 giugno 2026, ritenuto di qualificare la condotta accertata quale infrazione relativa agli obblighi convenzionali, ai sensi dell'art. 25 dell'ACN del 15/01/2026, considerata, altresì, la gravità della condotta oggetto della violazione, all'unanimità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 11, lett. d) dell'ACN del 15/01/2026, ha deciso di proporre, a carico del medico identificato nell'allegato file privacy non soggetto a pubblicazione, ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii., la sanzione disciplinare della revoca dell'incarico senza preavviso;

- con nota acclarata al protocollo aziendale del 18/09/2026, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, ma non soggetta a pubblicazione, ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii., l'Ufficio Procedimenti Disciplinari per il personale Convenzionato, ai sensi del vigente Regolamento disciplinare, adottato con deliberazione n. 660 del 13/04/2022, ha comunicato al Direttore Generale la proposta di irrogazione, a carico del medico identificato nell'allegato file privacy non soggetto a pubblicazione, ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii., della sanzione disciplinare della revoca dell'incarico senza preavviso, per le determinazioni conseguenti;

Vista l'annotazione del Direttore Generale apposta, in pari data, a margine della nota dell'UPDC del 18/09/2026, con cui ha disposto che l'Area Gestione Risorse Umane proceda all'esecuzione;

Dato atto che:

- la convocazione per l'accertamento medico-legale è un atto vincolante per la verifica dell'idoneità alla prosecuzione del rapporto e la reiterata assenza del medico ha ostacolato le prerogative di controllo dell'Azienda, impedendo la conclusione dell'iter e configurando una concreta violazione degli obblighi convenzionali ai sensi dell'art. 25 del vigente ACN;

- tale comportamento ha compromesso il rapporto fiduciario, evidenziando una grave carenza di collaborazione e affidabilità necessarie al rapporto convenzionale;

- la reiterata indisponibilità del medico convenzionato a riscontrare le convocazioni dell'Azienda, anche a seguito della loro rinnovazione, integra una condotta idonea a determinare la definitiva compromissione del rapporto fiduciario, non risultando più ragionevolmente esigibile dall'Azienda un affidamento sulla puntuale osservanza degli obblighi convenzionali e sulla necessaria collaborazione del professionista nell'ambito delle attività di verifica e controllo. La gravità e la reiterazione della condotta rendono, pertanto, incompatibile con la prosecuzione del rapporto, anche in via provvisoria, il permanere di un vincolo convenzionale fondato sul necessario affidamento reciproco e sulla collaborazione del professionista con l'Azienda;

- la scelta della sanzione massima, ai sensi dell'art. 25, comma 11, lett. d) del vigente ACN, rispetta i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, scaturendo dalla valutazione complessiva di una condotta reiterata e persistente. L'Azienda, infatti, ha agito con la massima collaborazione offrendo plurime occasioni di adempimento; tuttavia, le ripetute mancate comparizioni e il reiterato comportamento omissivo hanno dimostrato l'inefficacia di qualsiasi misura meno afflittiva;

Ritenuto, pertanto, di prendere atto della nota dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari per il personale Convenzionato, acclarata al protocollo aziendale del 18/09/2026 in premessa specificata, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, ma non soggetta a pubblicazione, ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii., nonché della disposizione del Direttore Generale apposta in pari data a margine della stessa e, per l'effetto, disporre, nei confronti del medico identificato nell'allegato file privacy non soggetto a pubblicazione, ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii., per tutte le motivazioni espresse dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari per il personale Convenzionato nella suddetta nota, che si richiamano integralmente, la sanzione disciplinare della revoca dell'incarico convenzionale senza preavviso, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 25, comma 11, lett. d) dell'ACN del 15/01/2026;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate

1) di prendere atto della nota dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari per il personale Convenzionato acclarata al protocollo aziendale del 18/09/2026, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, ma non soggetta a pubblicazione, ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii, nonché della disposizione del Direttore Generale, apposta in pari data a margine della stessa e pervenuta all'Area Gestione Risorse Umane;

2) di disporre, per l'effetto, nei confronti del medico identificato nel file privacy, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, ma non soggetto a pubblicazione, ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii., per tutte le motivazioni espresse dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari per il personale Convenzionato nell'allegata nota acclarata al protocollo aziendale del 18/09/2026, che si richiama integralmente e fa parte integrante del presente provvedimento non pubblicabile per privacy ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii., la sanzione disciplinare della revoca dell'incarico convenzionale senza preavviso, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. art. 25, comma 11, lett. d) dell'ACN del 15/01/2026, con decorrenza immediata dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, da valere quale puntuale informazione al medico;

3) di procedere senza preavviso alla revoca dell'incarico convenzionale del medico identificato nell'allegato file privacy non soggetto a pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii, a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento, giusta art. 25 co 11 lett. d) – ACN 2026;

4) di dare atto che per eventuali correzioni di errori materiali, si procederà a rettifica con determina dirigenziale;

5) di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis, l. 241/90, artt. 6,7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis, d.lgs. 165/2001.

PROFILI CONTABILI

☐ RILEVANTE, a valere su: ☒ NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

☐ SOGGETTA a pubblicazione ☒ NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

☒ CONTIENE dati personali da NON pubblicare ☐ NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

PROPOSTA N.RO 20260002172 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20260001850 DEL 07/10/2026

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Di Turi Maria	*Firmato digitalmente il 02/10/2026 10:54*
Posizione Organizzativa - Titolare IFO	Renna Rossana	*Firmato digitalmente il 02/10/2026 14:07*
Responsabile UOS/UOSD	Quaranta Anna Maria	*Firmato digitalmente il 05/10/2026 10:48*
Direttore/Responsabile di Struttura	Quaranta Anna Maria	*Firmato digitalmente il 05/10/2026 10:49*